

INPS

DETERMINAZIONE n. 56 del 16 MAG. 2018

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. LOMBARDIA -Milano (R.G.N. 0782/2018) notificato all'INPS in data 20 marzo 2018 proposto dall'avv.to [REDACTED] per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017 nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale. Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al prof. avv. Gennaro Terracciano del foro di Roma e con studio in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Lombardia – Milano ritualmente notificato in data 20 marzo 2018 al Rappresentante legale dell'Istituto presso la sede legale dell'INPS con il quale l'avv. [REDACTED] ha chiesto l'annullamento della determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017 nella parte in cui ha soppresso e ridotto le posizioni di coordinamento già previste, nel ruolo professionale –legale, per gli Uffici di Milano e del relativo distretto di Corte d'Appello, nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 (rubricato "Costituzione delle parti intime") e 73 (rubricato "Udienza di discussione") del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 di approvazione del "Codice del Processo Amministrativo" (C.P.A.);

Vista la e-mail del 22 marzo 2018 con la quale il legale in servizio presso [REDACTED] ha rappresentato che *"il merito della questione involge atti organizzativi generali e renderebbe suggeribile una trattazione da parte dell'Avvocatura Centrale, anche per i connessi aspetti di inopportunità "ambientale" di una gestione da parte della scrivente, nel cui ufficio opera il ricorrente"*;

Preso atto della nota prot. INPS.0007.09/05/2018.0010031U del 9 maggio 2018 con la quale il Coordinatore generale legale e il Coordinatore centrale del settore personale hanno rappresentato che: *"[...] la Determinazione presidenziale n. 186/2017 e la Determinazione direttoriale n. 126/2017, sono state già impugnate davanti al TAR Lazio dagli Avv.ti [REDACTED] ed altri e la difesa dell'Istituto è stata affidata ad un legale esterno (Determinazione presidenziale n. 41 del 18 aprile 2018). Pertanto, in considerazione della complementarità e dei profili di analogia dei due giudizi, si ritiene opportuno che la difesa sia affidata al medesimo legale esterno (art. 6 comma 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni)"*;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende

accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa a *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo"*, *"osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *"conseguenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti"*;

Preso atto della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale anche esperti della giurisdizione amministrativa;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta *"rosa"*, quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il prof. avv. Gennaro Terracciano del Foro di Roma, in considerazione della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché dell'incarico allo stesso già attribuito di rappresentare l'Amministrazione in analoga controversia;

Vista la determinazione presidenziale n. 41 del 18 aprile 2018 con la quale è stato affidato al prof. avv. Gennaro Terracciano l'incarico

di rappresentanza legale dell'Istituto in un giudizio analogo e/o simile a quello di cui all'oggetto;

Vista la nota prot. del 14 maggio 2018 con la quale, il prof. avv. Gennaro Terracciano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Preso atto che il professionista in parola, con nota del 14 maggio 2018 ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - Milano - R.G.N. 00782/2018, può essere quantificato, in ossequio alle previsioni del D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii., in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di €. 8.160,00 (ottomilacentossessanta /00) oltre accessori di legge e spese generali al 15%;

Preso atto, altresì che in considerazione della complessità della controversia il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto di €.3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori e spese generali al 15%, al momento della costituzione in giudizio, così come prescritto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento in esame (ai sensi del quale: *"la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale"*) e il restante importo, pari ad €. 4.855,00 (quattromilaottocentocinquantacinque/00) oltre accessori e spese generali al 15%, al momento della conclusione del giudizio, espressamente specificando, altresì, che *"detto ultimo importo non è dovuto per l'ipotesi in cui il giudizio si arresti alla fase introduttiva"*;

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 *"Spese legali diverse"* - Voce 02 del bilancio preventivo per il 2018, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. LOMBARDIA – Milano – R.G.N. 00782/2018, con ricorso notificato il 20 marzo 2018 dall'avv. [REDACTED] per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017 nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale al prof. avv. Gennaro Terracciano, del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, Piazza San Bernardo, 101.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale